

ATO

Con la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) così come modificata ed integrata dal successivo Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, il legislatore nazionale ha individuato nella riorganizzazione funzionale e gestionale del servizio idrico lo strumento per il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio e al tempo stesso per garantire nel tempo la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

E' possibile sintetizzare con due termini coniati dalla stessa legge il senso di una disciplina che ha introdotto un nuovo modo di intendere la gestione del servizio idrico: Servizio Idrico Integrato (SII) e Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Il primo termine definisce l'insieme dei servizi idrici, dalla captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue fino alla restituzione all'ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione.

Obiettivo della legge è considerare unitariamente il servizio idrico integrando e correlando sia dal punto di vista tecnico-funzionale che gestionale le diverse fasi della filiera dell'acqua.

Il secondo termine individua il contesto all'interno del quale procedere all'organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la dimensione gestionale "ottimale", di norma individuata nel bacino idrografico, per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala.

In definitiva la riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della notevole frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione, per così dire imprenditoriale, del servizio con l'individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore.

L'ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato.

Con la L.R. 26 del 12 dicembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in 12 ATO, 11 coincidenti con i limiti amministrativi delle Province e 1 per la sola Città di Milano.

L'ATO della Provincia di Brescia coincide dunque con il territorio della Provincia medesima e ricomprende tutti i 206 Comuni bresciani.

Con atti successivi la Regione ha disciplinato i rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell'ATO scegliendo la forma della convenzione di cooperazione e approvando un Regolamento per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito (Conferenza d'Ambito).

In data 18 giugno 2002 si è insediata l'Autorità d'Ambito che ha individuato la Provincia quale Ente Responsabile del coordinamento (e per l'effetto ha individuato nel Presidente della Provincia il Presidente dell'Autorità d'Ambito), ha istituito il Comitato Ristretto, nominandone i componenti, e costituito la Segreteria Tecnica.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 18 in data 15 giugno 2007 è stata sottoscritta da parte degli Enti locali ricompresi nell'ATO la Convenzione con l'effetto di atto costitutivo del Consorzio denominato "Autorità d'Ambito provincia di Brescia"; in pari data è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio coincidente con il precedente Comitato Ristretto.

In data 20 giugno 2011 a seguito della convocazione del Presidente della Provincia di Brescia, si è formalmente costituita la Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Brescia

La Provincia di Brescia ha approvato lo statuto dell'Ufficio d'Ambito di cui alla L.R. 21/2010 e ha proceduto alla costituzione dello stesso a far data dal 1 luglio 2011, come disposto dalla medesima L.R. 21/2010.